



MIUF

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

PROT.N. 1404 DEL 29.03.2022

A TUTTA LA COMUNITA' SCOLASTICA

AL SITO

OGGETTO: Decreto-Legge n. 24 del 24/03/2022 – cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19. cosa si prevede per la scuola a far data dal 1° aprile 2022.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 24 con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid- 19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile. Il decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto "Decreto Ucraina", pubblicato in GU il 21 marzo, dove era stata prevista la proroga dell'organico per l'emergenza (sia Ata che docenti) fino alla fine delle lezioni. Sempre nel decreto dello scorso 21 marzo sono state anche stanziate ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, per la gestione dell'emergenza a scuola.

Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza.

Cosa accade a scuola dal 1° aprile?Le regole

generali di sicurezza

In **tutte le istituzioni** del sistema educativo, scolastico e formativo:

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici nonlo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia

- respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e partecipare a manifestazioni sportive.
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test). Per il personale dell'istituto il controllo sarà effettuato attraverso portale SIDI. Per tutti gli esterni, compresi gli educatori, il controllo sarà quotidiano all'entrata nel plesso, da parte del personale delegato.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimocontatto con il soggetto positivo.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività
 proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è
 previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per diecigiorni dall'ultimo contatto con il soggetto
 positivo.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

ATTENZIONE - La didattica digitale integrata

A differenza della procedura sino ad oggi implementata dall'Istituto, in ottemperanza al nuovo decreto- legge, art.9 c. 4., sarà possibile attivare la didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, esclusivamente se accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni

salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con lapartecipazione alla didattica digitale integrata.

Cambia anche la modalità di riammissione in classe che sarà subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno 2022, resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico per laprevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe e sarà utilizzato nel plesso sede della segreteria, con tampone ogni 48 ore.

Le risorse per l'emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l'acquisto di mascherine e materiale per l'igiene, materiali di consumo legati all'emergenza.

L'organico per l'emergenza

L'organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che perle scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Caniato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Si allega:

- DECRETO-LEGGE N. 24 DEL 24/03/2022